

DECRETO LIQUIDITA' - DISPOSIZIONI CRISI D'IMPRESA

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 c.d. "Decreto Liquidità" prevede importanti novità in tema di crisi d'impresa, al fine di garantire la continuità delle aziende colpite dalla predetta emergenza.

In particolare:

1. è differita l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021, facendo salve le disposizioni già in vigore al 16 marzo 2019 (Art.5);
2. è stabilito che, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non si applicano, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, gli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita di capitale sociale (art. 2446, co. 2 e 3, art. 2447, art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e art. 2482-ter c.c.), e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies (Art. 6);
3. è previsto che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c., possa comunque essere operata, se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del D.l. n. 18/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio 2019.

I criteri di valutazione devono essere specificamente illustrati nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La disposizione in esame si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (Art. 7).